

PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI

I.C. di San Fior

Approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 28 giugno 2021



PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI

Sommario

Protocollo di accoglienza alunni stranieri	2
Valutazione alunni stranieri	4
I principali riferimenti normativi	5
Indicazioni	7
Valutazione primo quadrimestre	7
<i>Alunni inseriti a inizio anno</i>	7
<i>Alunni inseriti in corso d'anno</i>	7
Valutazione secondo quadrimestre	8
<i>Alunni inseriti a inizio anno</i>	8
<i>Alunni inseriti in corso d'anno</i>	8
Casistica	9
<i>Studente appena ricongiunto e non alfabetizzato</i>	9
<i>Studente da due o tre anni in Italia e che segue la normale progettazione di classe</i>	10
<i>Alunni neo arrivati che hanno frequentato per meno di 60 giorni nel quadrimestre</i>	10
<i>Alunni che non hanno partecipato a una o più attività disciplinari perché impegnati nel laboratorio di alfabetizzazione</i>	10
<i>Alunni iscritti sul registro ma che non hanno mai frequentato</i>	10
<i>Alunni che si sono assentati durante il quadrimestre per più di 50 giorni</i>	10
La valutazione alla fine del primo ciclo di studi	12
Le prove d'esame	12
Suggerimenti per le prove d'esame	12

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI

Il presente protocollo è uno strumento a sostegno degli operatori scolastici nella loro azione di integrazione degli alunni non italofofoni, precisando, a completamento della legislazione vigente, compiti e ruoli.

Esso definisce le comuni procedure che l'Istituto attua al momento dell'accoglienza degli alunni stessi e delle loro famiglie, nel rispetto della normativa vigente.

È atto che, per essere esecutivo, necessita della delibera dal Collegio dei Docenti e fa parte integrante del PTOF.

A premessa del protocollo si richiama l'art.45 del D.P.R. n.394/99, in cui si dispone che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani e che l'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.

Inoltre, si aggiunge che: "gli alunni non italofofoni vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che venga deliberata l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno/a, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;

b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno/a;

c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno/a nel Paese di provenienza;

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno/a".

Il processo di integrazione è confermato anche dall'art.38 della Legge 189/02 che invita la comunità scolastica a promuovere e favorire iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni, nonché dalle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del 2006 e del 2014.

Il protocollo definisce le buone prassi che caratterizzano le fasi dell'accoglienza nell'Istituto le quali sono:

- definizione di pratiche condivise in tema d'accoglienza degli alunni non italofofoni;
- facilitazione dell'ingresso degli alunni di altra nazionalità nella comunità scolastica;
- creazione di un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena inclusione;
- costruzione di un contesto favorevole all'incontro con le altre culture e con le "storie" di ogni alunno/a e di rapporti collaborativi con la famiglia;
- promozione della comunicazione e della collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale, nell'ottica di un sistema formativo integrato.

Il protocollo si articola con l'individuazione dei soggetti che lo utilizzano e dalle loro azioni.

Consiglio di Istituto

- delibera in merito alla adesione alle Reti relative all'accoglienza e all'integrazione degli alunni non italofofoni;
- approva convenzioni con soggetti esterni e agenzie del territorio.

Collegio dei Docenti

- formula proposte per la ripartizione degli alunni non italofofoni nelle classi/sezioni, tenendo conto delle norme e delle indicazioni date dalle "Linee guida" del 2014:
 - a. età anagrafica: si iscrive l'alunno prevalentemente nella classe italiana corrispondente all'età anagrafica;
 - b. accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
 - c. corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel

- Paese di provenienza;
d. titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno;
e. numero di alunni della classe.
- formula e promuove i criteri con cui personalizzare il percorso didattico degli alunni non italofoeni proposti dai diversi team e Consigli di Classe in base alle Linee Guida per l'Integrazione degli alunni stranieri del 2014 e dei Curricoli elaborati nell'Istituto (ad esempio la temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una specifica competenza linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione o consolidamento della lingua italiana; la riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline in modo da favorire il conseguimento dei nuclei ritenuti essenziali; la sostituzione di parti del programma con altre più consone alla formazione dell'alunno/a);
 - delibera i criteri di valutazione da applicare agli alunni per i quali si è formulato il Piano Didattico Personalizzato;
 - approva, con delibera, i progetti da presentare per ottenere finanziamenti specifici (laboratori interculturali, mediatori linguistici e culturali ecc.);
 - propone l'attivazione di laboratori di lingua italiana L2.

Segreteria

- comunica al Dirigente Scolastico le domande d'iscrizione;
- acquisisce la relativa documentazione (precedente scolarità dell'alunno/a, dati personali della famiglia...). In mancanza di questi dati, invita i genitori o i tutori ad autocertificare la scolarità pregressa;
- collabora con la famiglia nella compilazione dei documenti previsti per l'iscrizione;
- fornisce alla famiglia una prima informazione sul sistema scolastico italiano e sulla offerta formativa dell'Istituto;
- invita le famiglie a registrare presso l'ULSS competente lo stato delle vaccinazioni, se mancanti.

Dirigente Scolastico

- valuta e accoglie la domanda di iscrizione dell'alunno/a non italofono/a neoarrivato/a;
- incontra la famiglia per acquisire informazioni sull'eventuale scolarizzazione pregressa e sulla conoscenza della lingua italiana dell'alunno;
- assegna l'iscritto alla classe/sezione, dopo avere valutato e verificato le informazioni in suo possesso, sia desunte dalla documentazione raccolta, sia dai pareri dati dagli insegnanti a cui l'alunno/a è stato affidato per il primo periodo di inserimento;
- verifica l'esito dell'inserimento.

Funzione Strumentale/Referente d'Istituto per l'Inclusione

- collabora con il Dirigente Scolastico, gli insegnanti e la segreteria;
- coordina eventuali referenti per l'Inclusione in base all'organizzazione interna dell'Istituto Comprensivo;
- è componente del Gruppo Lavoro Inclusione;
- è referente per la Rete Intercultura;
- collabora nei rapporti con enti pubblici e privati del settore;
- collabora nell'organizzazione dei volontari per l'Integrazione;

- collabora nella parte relativa all'Integrazione per gli stranieri del PTOF.

Insegnanti di classe/sezione

Con la collaborazione del Referente d'Istituto per gli alunni non italofofoni, almeno una settimana prima dell'inserimento a scuola nel mese di settembre e, se iscritto/a in corso d'anno, nella settimana successiva all'iscrizione:

- incontrano la famiglia per acquisire ulteriori informazioni sull'alunno/a;
- organizzano la prima accoglienza del/la bambino/a, del ragazzo/della ragazza;
- somministrano prove per verificare le abilità/conoscenze/ competenze, non solo linguistiche, in possesso dell'alunno/a ed eventualmente per dare indicazioni efficaci al Dirigente Scolastico;
- elaborano Piani Didattici Personalizzati (PDP) ed eventualmente progetti educativi personalizzati a sostegno dell'inserimento e dell'apprendimento, in particolare dell'italiano come L2.

Commissione Intercultura

Ogni Istituto valuta l'opportunità di costituire una Commissione Intercultura, quale articolazione del C.D. in materia di Integrazione; è coordinata dalla F.S./ Referente di Istituto ed elabora:

- i dati e le esigenze dei singoli plessi circa l'integrazione degli alunni non italofofoni;
- le differenti azioni didattiche poste in essere per promuovere le attività interculturali;
- l'attuazione di laboratori linguistici, individuando risorse interne ed esterne.

VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI

La normativa vigente prevede che gli alunni non italofofoni presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, siano valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Tale normativa consente una valutazione che tenga conto dei livelli di partenza, del percorso di apprendimento dei singoli (quindi anche della storia scolastica pregressa) e del raggiungimento delle competenze e dei traguardi di apprendimento essenziali. La normativa d'esame non consente di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali (B.E.S.) certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato (P.D.P.).

I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

<p>C.M. 8/9/1989 n° 301 Programmazione</p>	<p>La programmazione didattica è fattore determinante dell'attività di insegnamento. Ove nella classe siano presenti alunni stranieri con B.E.S., la programmazione didattica generale sarà integrata con progetti specifici che disegnino percorsi personalizzati di apprendimento, definiti sulla base delle condizioni di partenza e degli obiettivi che si ritiene possano essere conseguiti da ciascuno.</p>
<p>C.M. 26/7/1990 n° 205 Strategie</p>	<p>Si impiegheranno le opportune strategie (ad es. formazione di gruppi, laboratori) e le risorse disponibili per colmare quel divario con interventi specifici di consolidamento linguistico, in un clima di apertura interculturale.</p>
<p>C.M. 2/3/1994 n° 73 La qualità del progetto</p>	<p>L'insegnamento linguistico richiede una progettazione didattica specifica in relazione alle singole situazioni di bilinguismo nel contesto dei programmi di educazione linguistica rivolti alla totalità degli alunni.</p>
<p>DPR 394/1999 art. n. 45 comma 9 Regolamento sulla valutazione</p> <p>DPR 394/1999 art. 45, comma 4 Regolamento sulla valutazione</p>	<p>I minori con cittadinanza non italiana in quanto soggetti all'obbligo di istruzione sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.</p> <p>Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento.</p>
<p>C.M. 1/3/2006 n° 24 Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri</p>	<p>Fornisce un quadro riassuntivo di indicazioni per l'organizzazione di misure volte all'inserimento di alunni stranieri. È orientata ad una valutazione che tiene conto del fluire dei processi cognitivi, emotivi, evolutivi e identitari e prevede un arco di tempo più lungo per rispettare i tempi di apprendimento [...] la lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese a un anno, in relazione all'età, alla lingua d'origine, all'utilizzo in ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche [...]. È necessaria, pertanto una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei processi di apprendimento nella lingua italiana, acquisita via via dall'alunno straniero [...]. Una volta superata questa fase (capacità di sviluppare la lingua per comunicare), va prestata particolare attenzione all'apprendimento della lingua per lo studio perché rappresenta il principale ostacolo per l'apprendimento delle varie discipline [...].</p>

<p>C.M. 15/3/2007 paragrafo 6 n° 28 Indicazioni sull'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione</p>	<p>Alle commissioni esaminatrici si raccomanda di riservare particolare attenzione alla situazione degli alunni stranieri in condizione di criticità per l'inadeguata conoscenza della lingua italiana.</p>
<p>Documento Ministeriale ottobre 2007 "La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri"</p>	<p>Stabilisce le principali linee di azione che hanno a che fare con gli aspetti organizzativi che vanno dalle pratiche per l'accoglienza e l'inserimento nella scuola, all'articolazione di attività per l'acquisizione e l'apprendimento dell'italiano.</p>
<p>DPR 275/1999 art. 4 L'attivazione di percorsi didattici individualizzati</p>	<p>"Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni".</p>
<p>DPR 22.06.2009, n. 122, art.1, comma 2-3 La valutazione degli alunni stranieri</p>	<p>La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo [...]. Alla luce della normativa vigente e sottolineando l'importanza del principio generale espresso nella Legge 517/1977 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - È fondamentale conoscere la storia scolastica precedente dell'alunno e ogni altra informazione. - È fondamentale stabilire una relazione forte e significativa con la famiglia dell'alunno. Lì dove tale relazione fosse gravemente pregiudicata da fattori di incomprensione linguistica, è necessario avvalersi della figura di mediatori culturali.
<p>La "DIRETTIVA 27.12.2012 e la C.M. n. 8/2013 Alunni con B.E.S.</p>	<p>Estende a tutti gli studenti in difficoltà (alunni con B.E.S.) il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.</p>
<p>C.M. 4233/2014 Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri</p>	<p>Nelle linee guida si afferma che gli alunni stranieri sottostanno alla normativa italiana per gli alunni disabili, con D.S.A o con altri B.E.S..</p>

La normativa esistente rafforza dunque il ruolo e la responsabilità delle istituzioni nella loro autonomia e dei docenti nella valutazione degli alunni.

INDICAZIONI

Premesso che nella C.M. n. 8/2013 si legge che “Gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all’apprendimento della lingua e solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato”, il Consiglio di Classe/team docenti:

- definisce il livello scolastico di partenza;
- delinea il percorso didattico e formativo personale;
- decide se predisporre un Piano Didattico Personalizzato sia per gli allievi neo arrivati (N.A.I.) che per gli allievi immigrati da più tempo o nati in Italia con particolari bisogni educativi speciali, linguistici e di apprendimento. La durata dell’adozione del PDP è estremamente personale, varia in base ai progressi dell’alunno, in generale si può ipotizzare una durata di almeno due anni. Il PDP è un punto di riferimento e deve essere redatto anche se il percorso personalizzato riguarda solo alcune discipline;
- privilegia la valutazione formativa, che considera e misura i progressi formativi, tenendo conto della situazione di partenza, della motivazione, dell’impegno e, soprattutto, delle potenzialità di apprendimento dimostrate;
- informa la famiglia sulla necessità di elaborare un Piano Didattico Personale.

VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE

ALUNNI INSERITI A INIZIO ANNO

Con programmazione comune alla classe	Valutazione non differenziata e quindi espressa.	-
Con piano didattico personalizzato (PDP)	1. Valutazione espressa in riferimento al P.D.P.. Sul documento di valutazione si può eventualmente riportare: <i>“La valutazione espressa fa riferimento agli obiettivi del Piano Didattico Personalizzato”</i>	2. Non valutato in alcune discipline con motivazione espressa. Sul documento di valutazione si può eventualmente riportare: <i>“La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella fase di prima alfabetizzazione in lingua italiana e mancano sufficienti elementi di valutazione disciplinare”</i>

ALUNNI INSERITI IN CORSO D’ANNO

Con programmazione comune alla classe	1. Valutazione non differenziata ed espressa in quanto esistono elementi per operare in tal senso.	2. Valutazione non differenziata ma non espressa in alcune discipline, in quanto mancano elementi per operare in tal senso. Sul documento di valutazione si può eventualmente riportare: <i>“Non valutato in quanto alunno straniero inserito in</i>
---------------------------------------	--	--

		<i>data...".</i>
Con piano didattico personalizzato (PDP)	1. Valutazione espressa in riferimento al P.D.P. se esistono elementi di valutazione. Sul documento di valutazione si può eventualmente riportare: <i>“La valutazione espressa fa riferimento agli obiettivi del Piano Didattico Personalizzato”</i>	2. Non valutato in alcune discipline con motivazione espressa. Sul documento di valutazione si può eventualmente riportare: <i>“La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella fase di prima alfabetizzazione in lingua italiana e mancano sufficienti elementi di valutazione disciplinare”</i>

VALUTAZIONE SECONDO QUADRIMESTRE

Nel secondo quadrimestre la valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe successiva e dunque deve essere formulata.

ALUNNI INSERITI A INIZIO ANNO

Con programmazione comune alla classe	1. Valutazione non differenziata e quindi espressa.	2. L'alunno è ammesso alla classe successiva se ha raggiunto gli obiettivi previsti.
Con piano didattico personalizzato (PDP)	1. Valutazione espressa in riferimento al P.D.P.. Sul documento di valutazione si può eventualmente riportare: <i>“La valutazione espressa fa riferimento agli obiettivi del Piano Didattico Personalizzato”</i>	2. L'alunno è ammesso alla classe successiva in base agli obiettivi previsti nel P.D.P. e ai progressi compiuti. Deve essere valutato in tutte le discipline.

ALUNNI INSERITI IN CORSO D'ANNO

Con programmazione comune alla classe	1. Valutazione non differenziata ed espressa in quanto esistono elementi per operare in tal senso.	2. L'alunno è ammesso alla classe successiva in base agli obiettivi della programmazione di classe.
Con piano didattico personalizzato (PDP)	1. Valutazione espressa in riferimento al PDP. Sul documento di valutazione si può eventualmente riportare: <i>“La valutazione espressa fa riferimento al Piano Didattico Personalizzato. Il Consiglio di Classe/Interclasse decide</i>	2. L'alunno è ammesso alla classe successiva in base agli obiettivi previsti nel PDP e ai progressi compiuti.

	<p><i>di ammettere l'alunno alla classe successiva al fine di permettere la prosecuzione del processo formativo all'interno dello stesso gruppo classe, anche se in alcune discipline non sono stati raggiunti gli obiettivi minimi"</i></p>	
--	--	--

Se al termine del primo quadrimestre mancassero, in alcune discipline (non nella totalità), reali elementi di valutazione si potrebbero esprimere enunciati del tipo: *“non valutato”*, esplicitando la seguente motivazione: *“La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella fase di prima alfabetizzazione in lingua italiana e mancano sufficienti elementi di valutazione disciplinare”*.

È il caso degli alunni:

- che si inseriscono con una competenza di livello 0 in Italiano;
- che si inseriscono in corso d'anno in prossimità delle scadenze per la valutazione.

Al termine dell'anno scolastico tutti i docenti dovranno esprimere una valutazione in decimi facendo riferimento al Piano Didattico Personalizzato. La dicitura che andrà verbalizzata per il passaggio alla classe successiva potrà essere la seguente: *“La valutazione espressa fa riferimento al Piano Didattico Personalizzato. Il Consiglio di Classe/Interclasse decide di ammettere l'alunno alla classe successiva al fine di permettere la prosecuzione del processo formativo all'interno dello stesso gruppo classe, anche se in alcune discipline non sono stati raggiunti gli obiettivi minimi”*.

È noto che l'alunno non italofono può impiegare fino a due anni per superare le difficoltà legate alla lingua per la comunicazione interpersonale, mentre l'apprendimento della lingua accademica per lo studio richiede almeno cinque anni.

Il Collegio Docenti può fissare il criterio del raggiungimento degli obiettivi minimi anche nell'arco di un biennio.

CASISTICA

❖ STUDENTE APPENA RICONGIUNTO e NON ALFABETIZZATO

È necessario che tra i docenti di Italiano L2 e i docenti curricolari vi sia comunicazione sui progressi realizzati dall'alunno e sull'effettivo livello di competenza linguistico raggiunto. Il lavoro svolto dagli alunni stranieri durante i corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico può diventare parte integrante della valutazione d'Italiano o anche di altre discipline, nel caso che durante tale attività sia possibile l'apprendimento di contenuti.

L'attività di alfabetizzazione, come anche il lavoro sui contenuti disciplinari, deve essere oggetto, nelle ore di alfabetizzazione e in classe, di verifiche predisposte dal docente del corso di alfabetizzazione e, preferibilmente, concordate con l'insegnante curricolare.

L'alunno deve essere valutato nelle discipline previste nel suo P.D.P.

Nel documento di valutazione si cercherà di valutare l'alunno in tutte le discipline.

Nel primo quadrimestre, solo in casi particolari in cui vi sia l'impossibilità di collegare l'alunno ai contenuti relativi a talune discipline, per valide motivazioni (neo arrivato, ecc.), si valuteranno solo le discipline attinenti al suo P.D.P. e si riporterà la dicitura *“Non valutabile”* per quelle non incluse nel suo P.D.P.

Nel secondo quadrimestre, in vista dello scrutinio finale, la valutazione farà riferimento a tutte le osservazioni emerse nel corso dell'anno e riportate nel P.D.P.

❖ **STUDENTE DA DUE O TRE ANNI IN ITALIA E CHE SEGUE LA NORMALE PROGETTAZIONE DI CLASSE**

È opportuno che i programmi di insegnamento siano adattati in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri. Per questo, nell'ambito della propria disciplina, l'insegnante dovrà selezionare, i contenuti individuando i nuclei tematici fondamentali, al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione e gli obiettivi possibili rispetto alla situazione di partenza.

Si ricorda che per tutti gli alunni, e quindi anche per gli alunni stranieri, il voto/valutazione sommativa non può essere la semplice media delle misurazioni rilevate con le varie prove, ma deve tener conto della valutazione formativa e del raggiungimento degli obiettivi trasversali che sono comunque disciplinari quali impegno, partecipazione, progressione nell'apprendimento ed eventuali condizioni di disagio. Per la valutazione degli alunni stranieri inoltre è opportuno prendere in considerazione la situazione di eventuale svantaggio linguistico e rispettare i tempi di apprendimento dell'italiano.

❖ **ALUNNI NEO ARRIVATI CHE HANNO FREQUENTATO PER MENO DI 60 GIORNI NEL QUADRIMESTRE**

Si esprime la valutazione con la dicitura: *“Relativamente agli obiettivi perseguiti nel Piano Didattico Personalizzato”*.

Si esprime il giudizio di Lingua italiana con la dicitura: *“Relativamente ai progressi compiuti nel percorso di alfabetizzazione per l'apprendimento della lingua italiana”*.

Resta implicito che qualora esistessero elementi anche minimi di valutazione disciplinare il giudizio va espresso.

❖ **ALUNNI CHE NON HANNO PARTECIPATO A UNA O PIU' ATTIVITA' DISCIPLINARI PERCHÉ IMPEGNATI NEL LABORATORIO DI ALFABETIZZAZIONE**

Non si esprime il giudizio sull'attività e si scrive la dicitura: *“Non ha partecipato all'attività per la priorità data al laboratorio di alfabetizzazione linguistica”*.

❖ **ALUNNI ISCRITTI SUL REGISTRO MA CHE NON HANNO MAI FREQUENTATO**

Scrivere la dicitura: *“Non ha frequentato oppure ha frequentato nel paese d'origine”*.

❖ **ALUNNI CHE SI SONO ASSENTATI DURANTE IL QUADRIMESTRE PER PIÙ DI 50 GIORNI**

La dicitura: *“Ha partecipato all'attività per un tempo non sufficiente al raggiungimento degli obiettivi programmati”* può essere usata per tutte quelle discipline a cui l'alunno ha partecipato per pochissime lezioni.

LA VALUTAZIONE ALLA FINE DEL PRIMO CICLO DI STUDI

Per gli alunni stranieri con Bisogni Educativi Speciali, formalmente individuati dai singoli Consigli di Classe, dovranno essere fornite alla Commissione d'esame utili e opportune indicazioni per consentire loro di sostenere adeguatamente l'esame. La Commissione,

esaminati tali elementi, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d'esame i Piani Didattici Personalizzati. In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA. Si ricorda che il DPR n. 89/2009 consente l'utilizzo delle due ore di seconda lingua comunitaria per l'insegnamento dell'italiano agli alunni stranieri. In tal caso ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova d'esame.

Nel caso di studenti inseriti nell'ultimo anno del ciclo di istruzione il Consiglio di Classe delibera l'ammissione all'esame tenendo conto delle peculiarità del percorso personale (P.D.P.) e dei progressi compiuti, avvertendo che il processo di apprendimento dell'italiano L2 non può considerarsi concluso.

LE PROVE D'ESAME

È opportuno contemperare le prove dell'esame di licenza con il possesso delle competenze essenziali.

Le prove scritte e orali per l'allievo straniero si configurano come prove in L2, pertanto è opportuno:

- prevedere tra le varie tracce per le prove almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall'alunno;
- facilitare l'elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini, schemi, domande guida) che orali;
- consentire nel corso di tutte le prove la consultazione del dizionario bilingue;
- concordare per il colloquio argomenti a piacere, pianificati in anticipo, con contenuti affrontati nel percorso scolastico personale dell'allievo straniero;
- nel corso delle prove prevedere, se inserito nel PTOF d'Istituto, la presenza, se possibile, di un mediatore linguistico.

SUGGERIMENTI PER LE PROVE D'ESAME

Orientamento generale: utilizzare prove scritte e orali e criteri di valutazione che permettano all'alunno di esprimere, nella forma più completa possibile, conoscenze, competenze ed abilità raggiunte, compatibilmente con i tempi di acquisizione della lingua italiana (prove a "step" e misure compensative).

Approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 28 giugno 2021